

ORDINANZA SINDACALE n. 10 del 10.08.2016

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DENOMINATA “TROPICAL PARTY”. DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI OGNI TIPO DI BEVANDA CONTENUTA IN BOTTIGLIE E/O BICCHIERI DI VETRO.

IL SINDACO

Premesso che nei giorni 13 e 14 agosto 2016 in loc. Ponte del Rio nel Comune di Castel San Niccolò sarà realizzata una manifestazione denominata “Tropical Party” con presenza anche di punti di somministrazione;

Considerato che tale evento richiamerà un notevole afflusso di persone e che la tipologia della manifestazione ed il clima estivo indurranno ad un notevole consumo di bevande;

Considerato altresì che nell’euforia collettiva le bevande nei contenitori in vetro possono far registrare episodi di uso improprio degli stessi, nonché dispersione, nelle aree interessate dalla manifestazione e in quelle immediatamente adiacenti, di un elevato numero di bottiglie di vetro i cui frammenti, in caso di rottura, potrebbero costituire serio pericolo per l’incolumità delle persone;

Ritenuto pertanto di dover porre in essere azioni per poter tutelare la sicurezza delle persone, preservare l’ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggior garanzia di ordine pubblico;

Ritenuto altresì di dover evitare che chi parteciperà all’evento possa giungere sul luogo della manifestazione già in possesso di bottiglie e contenitori di vetro;

Preso atto che i pubblici esercizi collocati in prossimità dei luoghi interessati dall’evento dovranno vendere le bevande in confezioni di plastica o alluminio;

Visto l’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 ed il decreto del Ministero degli interni del 5 agosto 2008 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato, ad impedire la fruibilità e a determinare lo scadimento nella qualità urbana;

Considerato che sussistono pienamente i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile e urgente al fine di prevenire pericoli per l’incolumità pubblica;

Considerato che, ai sensi del comma 7 dell’art. 54 del d.lgs n. 267/2000 è stata data preventiva comunicazione al prefetto a mezzo pec con prot. 4388 del 10.08.2016;

Visto l’art. 650 del Codice Penale, dal titolo “Inosservanza di provvedimenti dell’autorità”, secondo cui chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 206,00;

per i motivi sopra espressi, ai fini della tutela della salute pubblica

ORDINA

con carattere di contingibilità e urgenza:

che nell’area direttamente oggetto della manifestazione denominata “Tropical Party” dalle ore 22:00 di sabato 13 agosto 2016 e sino al termine della stessa è vietata:


- la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro da parte degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
- la consumazione e l’abbandono, in luogo pubblico, di bevande contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro.

Resta ferma la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica, lattine e/o similari, da parte degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

P.zza Piave n. 38/39 52018 – Castel S. Niccolò (Ar)
Tel.: 0575/571025
Fax: 0575/571026

Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515



Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni previste dal presente provvedimento.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio del Comune di Castel San Niccolò e diffusa attraverso i mezzi idonei a favorirne la massima conoscenza e inviata alla Prefettura di Arezzo ai sensi del comma 7 dell'art. 54 del D.Lgs. 267/00.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR Toscana (Legge 06/12/1971 n. 1034) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, in caso di inosservanza del presente, si procederà ai sensi dell'art. 650 c.p.

Dalla Residenza Comunale, li 10.08.2016

IL VICESINDACO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. P.', written over the printed title 'IL VICESINDACO'.

